

Editoriale RDES 3/2020

DIRITTO DELLO SPORT E POLITICA IN ITALIA

di *Durante Rapacciuolo**

Il primo governo Conte realizzò una radicale riforma della gestione dello sport italiano con la finanziaria 2019 e la legge 86/2019 che delegava al Governo il compito di adottare i decreti per riformare l'ordinamento sportivo, la *governance*, le professioni sportive e per semplificare regole e procedure.

Con la riforma del 2019 e i suoi decreti attuativi, quel governo riorganizzava la gestione dello sport italiano, riducendo poteri, compiti e una grande parte dei fondi attribuiti tradizionalmente al CONI per il controllo e coordinamento delle federazioni sportive e l'organizzazione delle Olimpiadi.

La nuova agenzia pubblica, dipendente dal Ministero delle Finanze, "Sport e Salute" sostituiva l'agenzia "CONI Servizi" e diventava il cuore e motore della gestione dello sport italiano, ricevendo dallo Stato quasi l'intero ammontare dei fondi in precedenza allocati al CONI.

La finalizzazione della riforma era affidata ai citati decreti delegati che non vennero adottati dal primo governo Conte, causa caduta del medesimo e sua sostituzione con il secondo governo Conte sostenuto da diversa maggioranza politica.

Il cambio di maggioranza ha comportato un cambio delle idee governative in materia di politica dello sport e posizione e funzione del CONI nella stessa.

Il 29 gennaio 2021 il secondo governo Conte ha adottato il decreto legge n° 5 recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).¹ Con tale decreto il governo ha ridato al CONI poteri e compiti e soprattutto i fondi pubblici per tornare a gestire lo sport italiano come faceva prima della creazione dell'agenzia Sport e Salute.

* Editor in Chief of Rivista di Diritto ed Economia dello Sport (RDES).

¹ Decreto-Legge 29 gennaio 2021, n. 5, "Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)". Serie Generale n.23 del 29-01-2021), disponibile *on line* sul sito web www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/29/21G00009/sg.

Quest'ultima, già in precedenza privata della maggior parte dei suoi poteri, compiti e fondi, attribuitile dalla precedente riforma, ritorna in sostanza al ruolo della vecchia agenzia CONI Servizi.

Ho già pubblicato nel numero 2/2019 di RDES un commento sulle critiche alla riforma del primo governo Conte.

Le critiche erano fondate sulla presunzione che la riforma togliendo fondi e poteri al CONI violasse i valori olimpici e l'autonomia del CONI.

Basando l'analisi sul diritto olimpico e dello sport comparato e esaminando in particolare la situazione del Comitato Olimpico Britannico o *British Olympic Association* - BOA, concludevo per la legittimità della riforma del governo Conte e l'infondatezza delle critiche.

La BOA si definisce sul suo sito come "*indipendente e finanziata solo con fondi privati*".² Essa ha la responsabilità esclusiva di raccogliere fondi per il team olimpico britannico attraverso sponsorships, diritti di marketing e di licenze del marchio olimpico.

Per i britannici, l'autonomia del Comitato Olimpico è garantita dalla sua indipendenza anche finanziaria dal potere dello stato.

Al contrario, l'agenzia *UK Sport* è il braccio operativo e finanziario dello sport del Regno Unito per conto del Ministero dello sport e dipendente da quest'ultimo ed è destinataria di fondi statali. Con i fondi della *National Lottery* e del governo, l'agenzia *UK Sport* dirige e finanzia gli investimenti strategici verso i "*National Governing Sport Bodies*" o federazioni sportive e, in certi casi, finanzia direttamente gli atleti meritevoli e potenzialmente in grado di competere per medaglie olimpiche o campionati mondiali.

La *UK Sport* finanzia l'*English Institute of Sport* che gestisce le attività di scienza, medicina, tecnologia e ingegneria dello sport per la preparazione degli atleti d'élite per le competizioni continentali e globali. Infine, essa finanzia i consigli regionali per lo sport d'Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord per la gestione delle locali discipline sportive del settore dilettanti e scolastico.

L'esempio britannico che nettamente distingue tra attività olimpica gestita in piena indipendenza dalla BOA e la vera e propria gestione dello sport d'élite e dilettantistico delegata alla Agenzia *UK Sport*, dipendente e controllata dal ministero dello Sport, ci permette di vedere l'incongruenza della motivazione principale del decreto-legge d'urgenza varato dal secondo governo Conte. Quest'ultimo ha fatto ricorso al bisogno di "riparare il danno" fatto con la presunta violazione dell'autonomia del CONI, per avergli sottratto fondi pubblici, poteri e compiti di gestione dello sport italiano.

² "*The British Olympic Association ("BOA") is the National Olympic Committee for Great Britain and Northern Ireland. The BOA is independent and privately funded and has the sole responsibility for raising funds for Team GB. The vast majority of the funds raised by the BOA are through the granting of sponsorship, licensing and other commercial rights that allow companies to become officially associated with the Olympic Movement in one form or another*" disponibile on line sul sito web www.teamgb.com/legal/2gF98htIPgcfO3UgKxpthz.

Il ritorno allo *status quo ante* in Italia è stato giustificato dal bisogno urgente di salvaguardare l'autonomia del CONI dalle intrusioni politiche dello Stato. In realtà, proprio la prima riforma del 2019 aveva di fatto salvaguardato l'indipendenza effettiva del CONI, che veniva messo in una situazione analoga a quella del Comitato Olimpico Britannico con pochi fondi pubblici e la sola responsabilità dei giochi olimpici.

A parere di chi scrive la dipendenza del CONI dai fondi pubblici è esattamente l'opposto del rispetto della sua indipendenza e autonomia. Col finanziamento pubblico, il CONI è sottoposto all'influenza dello Stato e del governo.

Mi limito ad osservare che ogni governo ha il diritto di realizzare le politiche dello sport che preferisce in linea con il programma politico, con la propria Costituzione e il diritto nazionale e internazionale.

Quindi niente da eccepire sulla riforma della riforma dello sport italiano che ha rimesso al centro della *governance* il CONI e rimesso in un angolo l'Agenzia "Sport e Salute".

Invece ritengo opportuno e logico obiettare sulla motivazione del cambiamento urgente e privo di serio dibattito pubblico e parlamentare. Il ritorno al passato è stato essenzialmente motivato dalle obiezioni del CIO e dalle lamentele del CONI, secondo cui la presunta violazione dell'autonomia del Comitato Italiano avrebbe comportato la cancellazione della rappresentanza dello sport italiano a livello Olimpico e internazionale.

Al riguardo, il CIO ha inviato lettere di sostegno al CONI e di protesta al governo italiano, che veniva accusato d'ingerenza e di violazione della indipendenza e autonomia del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Per il CIO, apparentemente il legislatore italiano non ha il sovrano potere di riformare la struttura di governo dello sport italiano, se questo significa sottrarre al CONI fondi e compiti di gestione conferendoli ad una società di diritto pubblico posta sotto il controllo di un ministero del governo italiano.

In conclusione, ci preme ricordare che a proposito di autonomia e indipendenza dello sport in Italia, numerose leggi statali di riforma si sono susseguite negli ultimi 40 anni, senza aver sollevato alcun problema di autonomia dello sport italiano e dello stesso CONI. Forse perché nessuna di quelle leggi intaccava le prerogative e fondi statali destinati al CONI.

Durante Rapacciuolo, 23 Febbraio 2021

* * *

Nel presente volume sono pubblicati i seguenti saggi:

THE NEW FIFA LEGAL FRAMEWORK ON FEMALE PLAYERS, COACHES AND MINORS

by *Salvatore Civale* and *Sarah Huchet*

On 4 December 2020, the FIFA Council approved the reforms to the Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP) which, above all, sought to afford greater protection to female players and introduce a new regulatory framework for football coaches, previously endorsed by the FIFA Football Stakeholders Committee. On 14 December 2020, FIFA issued the circular no. 1743 notifying these changes to the RSTP and the Rules Governing the Procedures of the Players' Status Committee and the Dispute Resolution Chamber (Procedural Rules) to all member associations, confirming that they would take effect from 1 January 2021. The circular also announces a new exception for the international transfer of minors in the context of Brexit, new definitions in the RSTP and other specifications on training rewards. The article provides an overview of all the changes and their likely impact for the football stakeholders.

THE IMPACT OF COVID ON FOOTBALL

by *M. Colucci, A. Coni, S. Cottrell, R. Sethna*

The present paper stems from a recent survey the Authors edited with reference to the impact of Covid-19 on the football system worldwide. The Authors collected an unprecedented series of data on how the national authorities tackled the challenging consequences due to the pandemic, from the complete suspension of any activity to the first attempts to resume sports competitions and then the alternance of measures issued from time to time, on a country to country basis as a consequence of the second and third wave of the coronavirus. Every sector has been affected. Personal life and business have been forced to sharply change. Sport is not an exception. The impact of Covid-19 on the sports system is shaking its entire structure, questioning its ability to restart and continue its development. Football constitutes a notable example due to its wide popularity and economic value. The crisis has touched every aspect of the football industry, including the competitions rules, contractual relationships and laws of obligations.

L'AVVOCATO SPECIALISTA IN DIRITTO SPORTIVO

di *Piero Sandulli*

L'articolo analizza dettagliatamente il nuovo regolamento per il conseguimento del titolo di avvocato specialista, chiarendo i requisiti e le modalità per l'ottenimento e per il successivo mantenimento. L'Autore precisa tutti i passaggi che devono essere rispettati dall'aspirante, soffermando l'attenzione sulla specializzazione in materia di diritto sportivo: vengono elencati sia i percorsi specialistici che possono essere frequentati dai candidati, con particolare riferimento alle Università, che le

esperienze pratiche valutabili dall'apposita Commissione esaminatrice. Chiarita la premessa, si evidenzia come l'aver inserito la disciplina del diritto sportivo all'interno del Regolamento rappresenta il completamento di un percorso iniziato anni addietro, che ha, finalmente, dato piena ed effettiva dignità scientifica alla materia del diritto e della giustizia sportiva.

L'ARBITRATO QUALE STRUMENTO PER UNA RINNOVATA AUTONOMIA DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO

di *Enrico Fanesi*

L'autore, prendendo le mosse dai caratteri di autonomia, autarchia e autodichia dell'ordinamento sportivo, analizza i rapporti intercorrenti tra tale ordinamento e quello dello Stato, evidenziando, in particolare, la relazione sussistente tra la giustizia sportiva e quella statale. In tale ottica viene esaminato lo strumento dell'arbitrato, quale mezzo funzionale a preservare l'autonomia dell'ordinamento sportivo. La prima parte della ricerca, al fine di sottolineare i rapporti intercorrenti tra i due ordinamenti, si concentra sullo studio della legge n. 280 del 2003, anche alla luce della riforma del codice CONI intervenuta nel 2014. Il prosieguo dell'analisi è dedicato alla disamina dell'istituto dell'arbitrato. In primo luogo, l'attenzione è posta sull'evoluzione di tale strumento nell'ambito del sistema di giustizia del CONI; vengono descritte, in particolare, le fasi che hanno segnato il passaggio dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo sport al Collegio di garanzia dello sport. In secondo luogo, si considera la possibilità di devolvere ad arbitri le controversie individuali di lavoro sportivo, nell'ottica della previsione di cui all'art. 4 della legge n. 91 del 1981. L'ultima parte del lavoro è rivolta all'indagine dell'arbitrato per i calciatori professionisti, che rappresenta l'esempio di maggior rilievo di arbitrato di lavoro sportivo; in tale contesto viene altresì sottolineato il ruolo svolto dalla nuova Camera arbitrale della Federcalcio. In conclusione, si evidenziano le ragioni in virtù delle quali lo strumento dell'arbitrato può rivelarsi idoneo a realizzare le esigenze di autonomia, nonché uniformità e celerità nelle decisioni, proprie dell'ordinamento sportivo.

ABUSI SESSUALI NELLO SPORT: I SOCIAL MEDIA COME STRUMENTO DI SEDUZIONE

di *Francesca Betti*

Gli abusi sessuali nello sport sono una realtà allarmante e purtroppo ancora sottovalutata. Una delle tipologie più insidiose è quella dei cc.dd. abusi mediante relazione sentimentale, agevolati dall'utilizzo dei *social media*, i quali, senza un uso consapevole, diventano uno strumento sicuro ed efficace per ottenere la fiducia delle vittime al riparo da occhi indiscreti.

LA MONTAGNA E IL TOPOLINO: ANCHE DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA L'EFFETTIVA NATURA DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI RESTA INCERTA

Sentenza della Corte di giustizia, cause riunite C-155/19 e C-156/19, 3 febbraio 2021

di *Stefano Bastianon*

Per la seconda volta in meno di due anni la Corte di giustizia interviene sulla questione della natura giuridica delle federazioni sportive italiane. In Italia la natura delle federazioni sportive nazionali rappresenta una questione molto complessa e complicata a causa del loro status formale di associazioni private abbinato alle loro specifiche funzioni di interesse generale. La corretta qualificazione della natura delle federazioni sportive nazionali assume ancor più rilevanza nell'ambito delle disposizioni di diritto europeo concernenti le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici e della connessa nozione di ente di diritto pubblico. In questo lavoro l'Autore esamina una recente sentenza preliminare della Corte di giustizia relativa alla nozione di ente di diritto pubblico nei confronti della Federcalcio italiana (FIGC) e al suo rapporto con il Comitato Olimpico Italiano (CONI).

SHALL WE SKATE ON THE ICE? YES, BUT FOLLOWING THE COMPETITION RULES

Judgment of the General Court, Case T-93/18, 16 December 2020

by *Ilaria Sticchi*

The General Court of the European Union has confirmed in its recent judgment that the eligibility rules of the International Skating Union (ISU), which penalized athletes participating in competitions not authorized by the ISU, infringe EU competition law, but the arbitration rules related the role of the Court of Arbitration for Sport (CAS) remain still valid. The judgment is relevant from different perspectives, and not only for the sport of skating, but essentially for all sporting bodies and their athlete members across the world. Firstly, quoting a latin phrase "repetita iuvant", the judgment recalls that the sporting governing bodies (which often have a dual role as regulator and active organizer of events) can preserve or introduce a pre-authorisation systems for competing events, but these rules must be inherent and proportionate to their objectives, in compliance with the EU competition law. Firstly, quoting a latin phrase "repetita iuvant", the judgment recalls that the sporting governing bodies (which often have a dual role as regulator and active organizer of events) can preserve or introduce a pre-authorisation systems for competing events, but these rules must be inherent and proportionate to their objectives, in compliance with the EU competition law. Secondly, the General Court approved the compulsory arbitration rules as found in the rules of many sports governing bodies that automatically bring sports-related disputes to the CAS in Lausanne. This judgment will be seen as further confirmation of the legitimate role of the CAS as the body for sports adjudications. It will be interesting to see whether the General Court's ruling will be appealed to the Court of Justice. In the meantime, we could probably deduce that *All's Fair in Sport and Competition*.

NOTA A SENTENZA N. 1/21 COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT A SEZIONI UNITE SUL CASO “JUVENTUS – NAPOLI” E LE CONSEGUENZE PER L’ATTIVITÀ AGONISTICA DI SQUADRA PROFESSIONISTA

*Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite, Decisione n. 1, Anno 2021
di Gianmaria Daminato, Patrizia Diacci e Celeste Facchin*

In data 7 gennaio 2021, le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia CONI con decisione n.1 del 2021 accoglievano il ricorso proposto dalla S.S.C. Napoli S.p.A. avverso la società Juventus F.C. S.p.A., annullando senza rinvio la decisione impugnata. La pronuncia veniva resa sulla base della documentazione prodotta dalla sola ricorrente, a fronte della mancata costituzione di Federazione Italiana Gioco Calcio, Lega Nazionale Professionisti Serie A e Juventus. Il Collegio concordava con il Giudice Sportivo e la Corte Sportiva d’Appello sull’individuazione dell’ipotesi di forza maggiore ex art. 55 NOIF, ma non condivideva le conclusioni raggiunte dai Giudici endofederali. Le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia CONI sostenevano, infatti, come il c.d. *factum principis* si fosse configurato in due diverse note dell’ASL – ASL Napoli 1 e 2, entrambe del 3 ottobre 2020 – e che, di conseguenza, nessuna sanzione ex art. 53 NOIF doveva essere applicata al Napoli per la mancata partecipazione alla gara.